

NOVITÀ LEGISLATIVE

Energy Release: pubblicato il bando per la realizzazione degli impianti	<u>2</u>
Emilia-Romagna: approvazione del Pdl Aree Idonee	<u>2</u>
FER 2: nuovi bandi GSE per rinnovabili elettriche	<u>4</u>
Aree idonee: la legge dell'Abruzzo	<u>5</u>
PNRR edilizia residenziale pubblica: proroga dei termini e aggiornamento delle regole GSE	<u>6</u>
Decreto PNRR: nuove sovvenzioni per biometano, agrivoltaico e CER	<u>7</u>

NOVITÀ FISCALI

Le novità dei c.d. "DECRETO CARO PETROLIO BIS"	<u>9</u>
Proroga del bando per l'autoproduzione di energia e possibilità di iperammortamento	<u>12</u>

GIURISPRUDENZA

TAR Lazio: artato frazionamento e incentivi fotovoltaici	<u>14</u>
TAR Veneto: legittimo l'annullamento per modifica sostanziale dell'impianto a biogas	<u>15</u>
TAR Sardegna, impianti fotovoltaici e aree non idonee	<u>16</u>
TAR Piemonte: impianti di biometano e riesame AIA	<u>17</u>



Novità legislative

Energy Release: pubblicato il bando per la realizzazione degli impianti

Il 9 aprile 2026, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato il bando relativo alla procedura competitiva dell'Energy Release 2.0, finalizzata all'assegnazione degli obblighi di realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili, destinati alla restituzione ventennale dell'energia anticipata.

Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del **13 aprile 2026** e dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 13 maggio 2026, termine inderogabile. L'invio è consentito esclusivamente tramite il Portale ER2.0 Procedura Competitiva.

 **Per saperne di più**

[Bando Energy Release 2.0](#)

Emilia-Romagna: approvazione del PdL Aree Idonee

La Giunta dell'Emilia-Romagna ha approvato il progetto di legge recante *“Individuazione delle aree idonee e disciplina dell’installazione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili nel territorio regionale”* e ha trasmesso il progetto di legge all'Assemblea legislativa per l'approvazione.

Il testo individua, accanto alle aree già individuate a livello statale, ulteriori aree idonee – tra cui siti bonificati, aree produttive, interporti e cave ripristinate – precisando che tale qualificazione non attribuisce automaticamente il diritto alla realizzazione degli impianti, ma consente l'accesso a procedure autorizzative semplificate di cui all'articolo 11-quater del d.lgs. n. 190 del 2024.

Sono considerate idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili, fermo quanto previsto dagli artt. 11-bis, commi 1, 2 e 4, lettera m), 11-ter e 11-quinquies, del d. lgs. n. 190 del 2024, le seguenti aree:

- le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 100 metri dai siti oggetto di bonifica nella disponibilità del richiedente purché quest'ultimo non sia responsabile dell'inquinamento;
- le aree degli interporti;
- le aree del territorio urbanizzato classificate come aree ecologicamente attrezzate e poli funzionali aventi destinazioni produttive esistenti;
- le cave ripristinate;
- per gli impianti di produzione di energia da biogas e la produzione di

biometano, le aree classificate dal piano urbanistico generale come ambiti specializzati per attività produttive esistenti.

Fermo restando quanto previsto per le aree idonee ai sensi degli artt. 11-bis e 11-quinquies del d.lgs. n. 190/2024 e fatta salva l'eventuale valutazione negativa di compatibilità ambientale nell'ambito della VIA, l'installazione di impianti da fonti rinnovabili nelle restanti aree del territorio regionale è comunque consentita, purché risulti compatibile con le previsioni localizzative relative a opere pubbliche o di interesse pubblico, interventi di recupero paesaggistico o ambientale, opere di sistemazione idraulica o di mitigazione del rischio naturale, nonché con interventi di riuso e rigenerazione urbana.

All'articolo 4, vengono fissati limiti all'utilizzo del suolo agricolo, con una soglia massima dello 0,8% a livello regionale e del 2% a livello comunale, al fine di contenere l'impatto sul territorio, stabilendo che entro il termine di 90 giorni i Comuni possono derogare tale limite della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) interessata da impianti alimentati a fonti rinnovabili.

Particolare attenzione è riservata all'inserimento degli impianti nel contesto locale: i Comuni possono introdurre fasce di rispetto **fino a 30 metri** dagli ambiti residenziali, mentre viene incentivata l'installazione su edifici e aree già urbanizzate, anche attraverso criteri di priorità e possibili misure di sostegno.

Sotto il profilo dei criteri localizzativi e realizzativi, il progetto di legge opera una distinzione in funzione della tipologia di impianto, prevedendo, in particolare, condizioni specifiche per il **fotovoltaico a terra**, per gli **impianti agrivoltaici** – per i quali è richiesta la continuità dell'attività produttiva agricola e l'adozione di sistemi di monitoraggio – nonché per le ulteriori tecnologie (eolico, biogas, biomasse, idroelettrico, sistemi di accumulo ed elettrolizzatori), con prescrizioni differenziate volte a garantirne la compatibilità ambientale, territoriale e paesaggistica. Viene inoltre privilegiata la localizzazione degli impianti su superfici già antropizzate, quali edifici e aree urbanizzate.

Il progetto di legge introduce inoltre, all'articolo 5, **meccanismi di compensazione** e riequilibrio ambientale e territoriale, da definire in sede autorizzativa, e disciplina il fenomeno del cumulo degli impianti al fine di evitare pratiche elusive mediante frazionamento artificioso dei progetti.

L'articolo 6 disciplina il cumulo degli impianti da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di evitare il **frazionamento artificioso dei progetti**.

In particolare, nel caso in cui uno stesso soggetto – o soggetti tra loro collegati

– presenti più istanze relative alla medesima tipologia di impianto in aree confinanti, anche se situate in Comuni diversi, le domande sono considerate unitariamente e si applica il regime autorizzativo corrispondente alla potenza complessiva risultante dalla loro somma. Ai fini dell'individuazione del regime amministrativo, la norma prevede inoltre che si tenga conto della presenza di altri impianti della stessa tipologia entro un raggio di un chilometro. In tali casi, la potenza dell'impianto da realizzare deve essere cumulata con quella degli impianti già autorizzati, abilitati o installati nella medesima area: qualora tale somma superi le soglie previste per i regimi semplificati, si determina il passaggio a un regime autorizzativo più oneroso, dall'attività libera alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e, se del caso, dalla PAS all'Autorizzazione unica.

Restano esclusi dall'applicazione dei suddetti criteri gli impianti installati su edifici e parcheggi, nonché quelli realizzati in regime di attività libera con potenza nominale inferiore a 200 kW.

L'articolo 7 disciplina le **attività di monitoraggio** e gli **strumenti di supporto**. In particolare, la Regione, tramite la struttura competente in materia di energia, è chiamata a monitorare la potenza degli impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio, nonché quella autorizzata, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e la diffusione sul territorio.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta dovrà inoltre definire un sistema di monitoraggio della SAU, corredato da cartografia e aggiornato con cadenza semestrale, per verificare il rispetto dei limiti fissati a livello regionale e comunale. Nello stesso termine sarà predisposto anche un sistema di mappatura delle aree idonee, con funzione ricognitiva e non conformativa rispetto all'intero territorio regionale.

Sul piano dei controlli, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, è espressamente prevista la decadenza dei titoli abilitativi nei casi di dichiarazioni non veritiere o di artificioso frazionamento degli interventi, nonché in caso di mancato rispetto delle condizioni sostanziali previste per specifiche tipologie impiantistiche, con conseguente attivazione delle garanzie prestate per il ripristino dei luoghi.

FER 2: nuovi bandi GSE per rinnovabili elettriche

Il GSE ha comunicato che, dall'8 giugno 2026 al 7 agosto 2026, sarà possibile presentare le domande di partecipazione ai nuovi **bandi previsti dal decreto FER 2** per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le procedure riguardano in particolare:



Per saperne di più

- Regione Emilia-Romagna
Atti amministrativi Giunta Regionale
- D.Lgs 25.11.2024, n. 190

- il terzo bando del **Gruppo A**, dedicato agli impianti a biogas e biomasse;
- il secondo bando del **Gruppo D**, relativo agli impianti fotovoltaici floating su acque interne;
- il primo bando del **Gruppo C-1**, destinato agli impianti geotermici a emissioni nulle.

Ai fini della partecipazione, il GSE ha reso disponibile la documentazione necessaria, tra cui le Regole Operative aggiornate (approvate con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) dell'11 novembre 2025, n. 64) e la guida per la rappresentazione degli elementi d'impianto.

Il GSE ha inoltre ricordato le tariffe di riferimento applicabili:

- biogas: **226 €/MWh** (1–300 kW);
- biomasse: **238,6 €/MWh** fino a 300 kW e **174,1 €/MWh** fino a 1 MW;
- geotermico: **194 €/MWh** fino a 300 kW e **188,2 €/MWh** oltre i 300 kW;
- fotovoltaico floating: **87,3 €/MWh** fino a 300 kW, **84,7 €/MWh** fino a 1 MW e **70,6 €/MWh** oltre 1 MW.

Aree idonee: la legge dell'Abruzzo

La 2° Commissione consiliare permanente "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" del Consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato il progetto di legge n. 116/2026, recante *"Nuove disposizioni per l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili"*.

Il testo mira a adeguare la disciplina regionale al nuovo quadro statale introdotto dall'articolo 11-bis del d.lgs. n. 190/2024, come modificato dal d.l. n. 175/2025, che ha ricondotto la disciplina delle aree idonee all'interno del testo unico sui regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, superando il precedente riferimento all'articolo 20 del d.lgs. n. 199/2021.

Il progetto di legge individua, in aggiunta alle aree idonee previste dalla normativa statale, ulteriori aree regionali idonee all'installazione di impianti FER. Tra queste rientrano, in particolare, cave e miniere cessate, abbandonate o ripristinate, discariche chiuse o ripristinate, aree non agricole destinate a impianti fotovoltaici al servizio di comunità energetiche o autoconsumo fino a 1 MW, nonché specifiche aree industriali, artigianali, commerciali, logistiche o limitrofe a infrastrutture viarie e impianti industriali.

Il testo disciplina in modo specifico anche le aree idonee per impianti fotovoltaici e per impianti di produzione di biometano.

 Per saperne di più

Bandi Decreto FER 2

Per il **fotovoltaico** sono considerate idonee, tra le altre, le aree interne o prossime a stabilimenti industriali, quelle adiacenti ad autostrade o strade principali e le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, logistica o destinate a centri di elaborazione dati.

Per il **biometano**, invece, sono individuate aree interne o prossime a stabilimenti industriali, artigianali o commerciali, nonché aree adiacenti a infrastrutture stradali.

Sono previste, tuttavia, specifiche esclusioni a tutela delle aree agricole, della salute pubblica, del paesaggio e del patrimonio culturale. Non potranno essere qualificate come idonee, tra le altre, le aree ricadenti nel perimetro dei beni tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o nelle relative fasce di rispetto, le aree agricole oggetto di investimenti pubblici vincolati, quelle caratterizzate da colture permanenti di pregio e le aree agricole dell'ex alveo del lago Fucino, salvo alcune eccezioni per impianti destinati a comunità energetiche o autoconsumo fino a 1 MW.

Il progetto introduce inoltre una **fascia di rispetto di 200 metri** dalle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici comunali per impianti alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica, gas di depurazione e biometano, qualora non siano sottoposti a valutazioni ambientali, fatta eccezione per le aree ricadenti in zona D artigianale-industriale.

Quanto al regime transitorio, la nuova disciplina non si applicherà alle procedure già pendenti alla data di entrata in vigore della legge, intendendosi per tali quelle per cui siano già stati adempiuti gli oneri economici richiesti dai gestori o distributori di rete per il rilascio della STGM. La Giunta regionale dovrà adeguare entro sessanta giorni gli atti amministrativi incompatibili con la nuova disciplina. Il testo prevede infine l'abrogazione delle principali disposizioni della legge regionale n. 8/2025 incompatibili con il nuovo assetto normativo.

PNRR edilizia residenziale pubblica: proroga dei termini e aggiornamento delle regole GSE

Il GSE ha pubblicato un aggiornamento delle Regole Operative relative alla Misura PNRR M.7 - Investimento 1.17, dedicata all'efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP). Le modifiche intervengono sia sulle tempistiche di accesso agli incentivi sia sulla struttura degli interventi ammissibili.

In primo luogo, è stata disposta la **proroga del termine** per la presentazione delle domande, che potranno essere trasmesse attraverso il portale GSE



Per maggiori informazioni

- Staffetta Quotidiana - Aree Idonee, la legge dell'Abruzzo
- D.Lgs 25.11.2024, n. 190
- Decreto Legge 21.11.2025, n. 175
- D.Lgs 8.11.2021, n. 199
- L.R. 25 marzo 2025, n. 8

fino al 30 giugno 2026, in luogo della precedente scadenza del 31 maggio 2026. L'estensione dei termini è finalizzata a consentire agli enti pubblici e agli operatori del settore – in particolare le **Energy Service Company (ESCO)** – di completare la strutturazione dei contratti, tra cui quelli di rendimento energetico (EPC) o di partenariato pubblico-privato. Le nuove modalità operative e i formati aggiornati per la presentazione delle istanze sono disponibili a partire dal 28 aprile.

Tra le principali novità introdotte figura, inoltre, la definizione del “multi-intervento”, ossia la realizzazione congiunta di almeno due interventi sul medesimo edificio. Per tali progetti è prevista una contribuzione a fondo perduto pari al 65% dei costi ammissibili, nel rispetto del limite massimo di investimento pari a 30 milioni di euro, come stabilito dal decreto interministeriale del 9 aprile 2026.

La misura M.7 I.17 è finalizzata alla **riqualificazione energetica degli immobili ERP**, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni, nonché di contrastare il fenomeno della povertà energetica. Ai fini dell'accesso agli incentivi, i progetti devono garantire un miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici al 30%.


Il meccanismo di finanziamento è strutturato per interventi di dimensioni rilevanti: sono infatti ammissibili esclusivamente progetti con un valore compreso tra 10 e 30 milioni di euro. Tra le opere finanziabili rientrano interventi di riqualificazione quali isolamento termico, sostituzione degli infissi, installazione di impianti a pompa di calore, sistemi fotovoltaici con eventuali accumuli e tecnologie per la gestione intelligente degli edifici.

Sotto il profilo operativo, l'esecuzione degli interventi è affidata, mediante procedura di gara, a operatori specializzati – tipicamente ESCo – che risultano anche i soggetti beneficiari diretti degli incentivi. Il sostegno economico si articola in un contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese, cui può affiancarsi un finanziamento a tasso agevolato per la quota residua, erogato da istituti di credito convenzionati con il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.

Decreto PNRR: nuove sovvenzioni per biometano, agrivoltaico e CER

Il decreto PNRR pubblicato in Gazzetta introduce, all'articolo 27, specifiche misure urgenti in materia di ambiente, con particolare riferimento al sostegno agli investimenti nelle rinnovabili previsti dalla Missione 2, Componente 2, del PNRR.

La disposizione istituisce appositi programmi di sovvenzione per la concessione

 Per maggiori
informazioni

Regole Operative M7 I.17

di contributi in conto capitale destinati alla realizzazione di **impianti di produzione di biometano, impianti agrivoltaici, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo**. Le misure riguardano, rispettivamente, gli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2, Componente 2, e si inseriscono nel quadro delle modalità previste dalla decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è individuato quale soggetto gestore dei programmi. A tal fine, il MASE e il GSE dovranno sottoscrivere appositi accordi per disciplinare le modalità di gestione dei programmi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il GSE subentra inoltre al Ministero nei rapporti già in essere con i beneficiari dei contributi relativi agli investimenti interessati.

L'accesso alle risorse è consentito ai progetti che rispettano i requisiti previsti dai decreti attuativi del d.lgs. n. 199/2021, restando salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie già adottati o approvati alla data di entrata in vigore del decreto. Gli impianti ammessi ai programmi di sovvenzione e ai corrispondenti regimi incentivanti in conto esercizio dovranno entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione.

La norma ribadisce inoltre l'obbligo di **rispetto del principio DNSH** e prevede che le misure di sostegno non siano cumulabili, per i medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti d'imposta o agevolazioni finanziate da risorse dell'Unione europea.

Entro il 30 giugno 2026, il GSE dovrà stipulare gli accordi di concessione con i beneficiari, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascun investimento. In caso di comprovate difficoltà procedurali o amministrative, il termine potrà essere prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Le decisioni di assegnazione dei contributi saranno adottate da un comitato indipendente per l'investimento. Il GSE dovrà inoltre adottare, entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione degli accordi con il Ministero, specifiche Regole Operative per ciascun investimento, disciplinando avanzamento fisico, procedurale e finanziario, eventuale scorrimento degli elenchi, rendicontazione delle spese ammissibili e modalità di erogazione dei contributi.



**Per maggiori
informazioni**

Decreto Legge 19.02.2026,
n. 19

Novità fiscali

Le novità del c.d. “DECRETO CARO PETROLIO BIS”

Con il **DL n. 33/2026 “Caro Petrolio”**, richiamato nell’articolo sopra riportato, e il successivo **DL n. 42/2026 “Caro Petrolio bis”**, il legislatore introduce un pacchetto di interventi straordinari volto a mitigare l’impatto dell’aumento dei prezzi dei carburanti e delle tensioni sui mercati energetici internazionali, attraverso l’erogazione di contributi sotto forma di crediti d’imposta e finanziamenti agevolati.

Interventi del DL n.33/2026 “Caro Petrolio”

Il primo decreto si concentra sui settori maggiormente colpiti dall’incremento dei costi di carburante, con particolare attenzione al trasporto e alla filiera ittica. In particolare:

- Imprese di trasporto merci ($\geq 7,5$ tonnellate)
È previsto un credito d’imposta commisurato all’incremento della spesa per gasolio/benzina nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo medio registrato a febbraio 2026.
- Imprese del settore pesca
È riconosciuto un credito d’imposta fino al 20% delle spese sostenute per carburante nello stesso periodo di riferimento (marzo–maggio 2026).

L’intervento mira a compensare l’aumento dei costi operativi in comparti caratterizzati da elevata intensità energetica e limitata capacità di assorbimento dei rincari.

DL N.42/2026 “Caro Petrolio bis”

Il successivo decreto amplia il perimetro delle agevolazioni, introducendo nuove misure destinate a imprese agricole, processi di internazionalizzazione e investimenti in sostenibilità energetica.

Contributo a favore delle imprese agricole

Alle **imprese agricole** viene riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di **credito d’imposta** pari **fino al 20%** della spesa per **l’acquisto di carburante** sostenuta nel mese di **marzo 2026**, nel limite complessivo di **30 milioni di euro**.

Le principali caratteristiche della misura includono:

- **utilizzo esclusivo in compensazione** tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026
- **esclusione** dalla **tassazione** ai fini IRPEF, IRES e IRAP
- **non applicazione dei limiti ordinari** alla compensazione dei crediti fiscali
- possibilità di **cumulo con altre agevolazioni**, purché non venga superato il costo effettivamente sostenuto

La gestione operativa della misura è demandata al Ministero dell'Agricoltura.

Contributo internazionalizzazione imprese italiane

Il DL n. 42/2026 rafforza il sostegno alle imprese attraverso un potenziamento del Fondo 394/81, con particolare riferimento alle aziende maggiormente esposte agli shock internazionali. L'intervento, che introduce il nuovo art. 8-quater al DL n. 38/2026, mira a mitigare gli effetti dell'aumento dei costi energetici e delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico.

La misura prevede l'incremento del cofinanziamento a fondo perduto, che può raggiungere il 20% dei finanziamenti concessi a valere sul fondo rotativo per l'internazionalizzazione, con una possibile maggiorazione fino al 30% per le PMI.

L'accesso all'agevolazione è subordinato a tre condizioni:

- presentazione della domanda entro il 31 dicembre 2026;
- realizzazione di iniziative coerenti con la transizione digitale o ecologica (secondo i criteri del DM Affari Esteri 1° giugno 2023);
- dimostrazione di un impatto economico negativo, riconducibile all'incremento dei costi energetici o alle conseguenze del contesto geopolitico internazionale, quali riduzione di fatturato o flussi di cassa.

Dal punto di vista finanziario, le risorse destinate alla misura ammontano a 160 milioni di euro per il 2026 e 140 milioni di euro per il 2027, nell'ambito del più ampio Fondo per la promozione integrata (FPI), inserito nella dotazione complessiva del Fondo 394/81, che presenta una significativa capacità residua. Gli aspetti operativi, inclusi i criteri di verifica dei requisiti e le modalità di accesso, sono demandati al Comitato agevolazioni SIMEST.

In parallelo, si segnala una misura distinta ma complementare rivolta alle imprese colpite da eventi calamitosi (come l'uragano Harry), destinata a operatori con sede in Sicilia, Sardegna e Calabria, che prevede contributi a fondo perduto per il ristoro di danni materiali documentati. Anche in questo caso, l'accesso è subordinato a specifici requisiti, tra cui adeguati livelli di internazionalizzazione e la certificazione dei danni subiti.

Nel complesso, il quadro normativo evidenzia un rafforzamento degli strumenti

di supporto pubblico alle imprese, con un'attenzione crescente sia alla resilienza rispetto agli shock esterni sia ai processi di transizione digitale ed ecologica.

Nuovo credito d'imposta "Transizione 5.0"

Il DL n. 42/2026 interviene in modo rilevante sulla disciplina del credito d'imposta "Transizione 5.0", modificandone sia le modalità di utilizzo sia la struttura finanziaria complessiva, con l'obiettivo di renderla più coerente con i tempi reali di attuazione degli investimenti e con le criticità emerse nella fase iniziale di applicazione.

La principale novità riguarda la revisione delle tempistiche di fruizione del beneficio, che viene differenziato in base alla tipologia di investimento. In particolare, il credito d'imposta relativo ai beni strumentali produttivi dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026, introducendo un orizzonte temporale più concentrato rispetto al passato. Diversamente, gli investimenti legati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, inclusi sistemi di accumulo e spese di certificazione, seguono una logica pluriennale, con utilizzo distribuito fino al 2028.

- utilizzo entro il 31.12.2026 per la componente produttiva
- fruizione pluriennale (2026–2028) per la componente energia
- distinzione tra investimenti industriali e transizione energetica

Questa impostazione riflette la diversa natura degli interventi finanziati e consente una gestione più graduale della componente energetica, mentre accelera la fruizione di quella produttiva.

La modifica dei termini si inserisce anche in un'ottica di adeguamento operativo, tenuto conto dei ritardi nella presentazione delle domande e dei tempi tecnici di verifica da parte del GSE. L'intervento mira quindi a evitare che le imprese possano subire penalizzazioni derivanti da scadenze non pienamente compatibili con i processi autorizzativi e realizzativi degli investimenti.

Sul piano finanziario, la misura viene significativamente rafforzata: le risorse complessive salgono a 1.302,3 milioni di euro e il credito d'imposta viene incrementato fino all'89,77% dell'importo richiesto, includendo sia gli investimenti in beni materiali sia le spese per la formazione del personale. Questo incremento consente una copertura più ampia delle domande e un rafforzamento complessivo dell'intensità dell'incentivo.

Per la componente relativa all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, il decreto conferma inoltre un'impostazione strutturalmente pluriennale, che riguarda impianti per autoconsumo, sistemi di accumulo e spese di certificazione legate alla riduzione dei consumi e al rispetto del principio DNSH.

Le risorse sono distribuite su più anni (2026–2028) per circa 140 milioni complessivi, con ulteriori stanziamenti destinati alle attività di verifica e attestazione.

Nel complesso, la revisione della Transizione 5.0 ridisegna la misura in chiave più flessibile e realistica, combinando una fruizione accelerata per gli investimenti produttivi con una programmazione diluita per quelli energetici, e rafforzando al contempo la dotazione finanziaria per ridurre il rischio di mancato utilizzo dei crediti e migliorare l'efficacia complessiva dello strumento.

Contributo autoproduzione energia elettrica da fonti rinnovabili

Il decreto introduce inoltre un contributo per le imprese che realizzano investimenti in impianti destinati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per autoconsumo.

La misura comprende:

- impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo
- spese per certificazioni contabili e verifiche del rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm)
- erogazione del contributo da parte del MiMiT sulla base dei dati forniti dal GSE
- applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato
- stanziamenti complessivi pari a 57,7 milioni (2026), 80 milioni (2027) e 60 milioni (2028)

Nel complesso, il pacchetto normativo si configura come un intervento strutturato su più livelli, con una duplice finalità:

- nell'immediato, compensare l'aumento dei costi energetici nei settori più esposti;
- nel medio periodo, sostenere investimenti in innovazione, internazionalizzazione e transizione energetica.

L'approccio adottato combina strumenti emergenziali e misure di politica industriale, con un'attenzione particolare alla competitività delle imprese italiane in un contesto economico caratterizzato da forte instabilità dei mercati energetici.

Proroga del bando per l'autoproduzione di energia e possibilità di iper-ammortamento

Con il Decreto Direttoriale n. 33 del 18 febbraio 2026, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha prorogato fino al 3 luglio 2026 il bando per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. In prossimità della

Per maggiori informazioni

- Decreto Legge 3.04.2026, n.42
- Decreto Legge 27.03.2026, n.38
- PNRR - Fondo 394/81

precedente scadenza, infatti, il MASE aveva rilevato un livello di adesione inferiore alla dotazione disponibile, ha pertanto disposto la proroga dei termini di chiusura dello sportello per garantire un utilizzo pieno ed efficiente dei fondi disponibili.

Per il bando sono state stanziato risorse pari a 626 milioni di euro e questo è inserito nel Programma nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027”, finalizzato a promuovere innovazione e sostenibilità nel sistema produttivo delle regioni del sud Italia. In particolare, tale misura rientra nell’Azione 2.2.1 del Programma – “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER” – e prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di contributi in conto impianti, per la realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Le spese ammesse devono riguardare immobilizzazioni materiali nuove, acquistate da soggetti terzi indipendenti e a condizioni di mercato. Gli interventi devono essere realizzati su edifici o coperture funzionali all’attività di impresa, ubicati in aree industriali, produttive o artigianali di comuni con oltre 5 mila abitanti nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Campania, Molise, Puglia) e nelle isole.

La misura dell’agevolazione varia a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di intervento:

Impianti fotovoltaici	<ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese: 38% • medie imprese: 48% • piccole imprese: 58%
Impianti termo-fotovoltaici	<ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese: 43% • medie imprese: 53% • piccole imprese: 63%
Sistemi di accumulo elettrochimico	<ul style="list-style-type: none"> • grandi imprese: 28% • medie imprese: 38% • piccole imprese: 48%

Con la proroga è tornato al centro dell’attenzione il tema della **cumulabilità tra il contributo e l’iper-ammortamento**, a fronte del divieto di cumulo con altri aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili. L’iper-ammortamento, tuttavia, non comporta una sovrapposizione integrale dei benefici ma trova applicazione unicamente sulla quota residua dell’investimento che resta a carico dell’impresa, ossia quella non finanziata dal contributo a fondo perduto.


Per saperne di più

Decreto Direttoriale n.33/2026

Giurisprudenza

TAR Lazio: artato frazionamento e incentivi fotovoltaici

TAR Lazio, Sez. III-ter, 27 aprile 2026, n. 7600

Con sentenza TAR Lazio, Sez. III-ter, 27 aprile 2026, n. 7600, il giudice amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso proposto da una società avverso il provvedimento con cui il GSE, all'esito di un controllo su un impianto fotovoltaico ammesso al Quarto Conto Energia (D.M. 5 maggio 2011), aveva rideterminato in senso peggiorativo la tariffa incentivante, ritenendo sussistente un artato frazionamento con altro impianto vicino.

Secondo il GSE, i due impianti, entrati in esercizio nella stessa data e riconducibili a soggetti collegati, avrebbero dovuto essere considerati come un unico impianto di potenza complessiva superiore a 1 MW, con conseguente applicazione di una tariffa inferiore rispetto a quella originariamente riconosciuta.

Il TAR ha preliminarmente ribadito che il divieto di artato frazionamento costituisce espressione del generale divieto di abuso del diritto, volto a evitare che più impianti formalmente distinti siano utilizzati per ottenere un livello di incentivazione più favorevole rispetto a quello spettante a un impianto unitario.

Tuttavia, nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto che gli elementi valorizzati dal GSE non fossero sufficienti a dimostrare l'artato frazionamento. In particolare, il frazionamento catastale dei terreni era antecedente sia all'entrata in esercizio dell'impianto sia all'entrata in vigore del Quarto Conto Energia; inoltre, alla data rilevante, gli impianti non risultavano collocati su particelle catastali contigue né dividevano elementi strutturali significativi, quali POD, cabina di consegna o misuratore di scambio.

Il TAR ha quindi precisato che la vicinanza tra due impianti, la riconducibilità soggettiva a soggetti collegati e la contestualità delle richieste di incentivo possono costituire indizi, ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'esistenza di un unico impianto artificiosamente frazionato, in assenza di elementi oggettivi gravi, precisi e concordanti.

È stata invece respinta la censura relativa al legittimo affidamento sollevata dalla società, poiché, secondo il TAR, fino al positivo superamento dell'attività

Per saperne di più

- Giustizia Amministrativa - Decisioni e pareri
- D.M. 5 maggio 2011

di controllo non può consolidarsi un affidamento definitivo sulla spettanza degli incentivi.

TAR Veneto: legittimo l'annullamento per modifica sostanziale dell'impianto a biogas

TAR Veneto, Sez. IV, con sentenza 8 aprile 2026, n. 751

Il TAR Veneto, Sez. IV, con sentenza 8 aprile 2026, n. 751, ha respinto il ricorso proposto da una società avverso il provvedimento con cui il Comune aveva annullato in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso all'esito di una PAS, avente ad oggetto la modifica della ricetta di alimentazione di un impianto di biogas. In particolare, la società aveva introdotto l'utilizzo della pollina tra le matrici impiegate, in difformità rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione unica regionale originaria che prevedeva che l'impianto doveva essere alimentato con liquame bovino e con biomassa vegetale.

Il Collegio ha ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, evidenziando come il provvedimento fosse sorretto da una motivazione plurima: da un lato, il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di biosicurezza connesse all'utilizzo della pollina; dall'altro, la carenza di competenza del Comune, trattandosi di modifica incidente su un impianto autorizzato con provvedimento regionale.

Sotto il primo profilo, il TAR ha chiarito che la pollina rientra tra gli effluenti zootecnici potenzialmente utilizzabili negli impianti di biogas e può essere qualificata come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 186-bis del d.lgs. 152/2006, purché siano rispettate le condizioni ivi previste, in particolare quelle relative alla liceità dell'utilizzo specifico e all'assenza di impatti negativi su ambiente e salute. Tuttavia, tale verifica deve essere condotta in concreto, tenendo conto delle modalità effettive di gestione della sostanza e dei rischi connessi.

In tale prospettiva, il Collegio ha attribuito rilievo centrale ai profili di biosicurezza, evidenziando come la pollina costituisca un potenziale vettore di diffusione nell'influenza aviaria. Ne consegue che il suo impiego richiede specifiche misure preventive, quali la verifica delle distanze da allevamenti avicoli, la predisposizione di adeguati sistemi di disinfezione dei mezzi di trasporto e l'idoneità delle modalità di stoccaggio. Nel caso di specie, tali aspetti non risultavano adeguatamente valutati nell'ambito della PAS.

Sotto il secondo profilo, il TAR ha qualificato l'introduzione della pollina nella ricetta di alimentazione come modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 152/2006, in quanto suscettibile di determinare effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana. Da ciò deriva, ai sensi dell'articolo

5, comma 3, del d.lgs. 28/2011, la necessità del rinnovo dell'autorizzazione unica regionale, con conseguente inapplicabilità della PAS, riservata alle modifiche non sostanziali.

Il Collegio ha inoltre precisato che il richiamo alla normativa in materia di influenza aviaria va inteso quale indice della necessità di garantire adeguati standard di biosicurezza, e non come diretta applicazione integrale di tali disposizioni agli impianti di biogas.

È stata altresì respinta la censura relativa al mancato bilanciamento con l'interesse alla diffusione delle fonti rinnovabili, evidenziando che tale interesse non può essere perseguito in violazione delle norme poste a tutela della salute e dell'ambiente.

TAR Sardegna, impianti fotovoltaici e aree non idonee

TAR Sardegna, Sez. II, 14 aprile 2026, n. 657

Con la sentenza TAR Sardegna, Sez. II, 14 aprile 2026, n. 657, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso proposto da una società avverso il diniego del Comune relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in area agricola, annullando il provvedimento di inammissibilità fondato sulla normativa regionale sulle aree non idonee.

Il procedimento autorizzativo era stato avviato tramite PAS nel 2024 e, nel corso del suo svolgimento, era intervenuta la legge regionale n. 20/2024, che aveva individuato le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. Sulla base di tale disciplina, nonché dei pareri resi in conferenza dei servizi, il Comune aveva ritenuto l'area non idonea e aveva quindi dichiarato l'inammissibilità dell'istanza.

Il TAR ha ribadito che la qualificazione di un'area come "non idonea" non può tradursi in un divieto assoluto e generalizzato di realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, richiamando la recente giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato illegittime le disposizioni regionali che introducono preclusioni aprioristiche. L'amministrazione è dunque tenuta a svolgere una valutazione concreta e comparativa degli interessi coinvolti, non potendo arrestare il procedimento sulla base di una mera classificazione astratta.

Sotto altro profilo, la sentenza affronta il tema del rapporto tra normativa urbanistica comunale e disciplina nazionale in materia di fonti rinnovabili. Il Comune aveva infatti fondato il diniego anche sul contrasto dell'impianto con le NTA del PUC, che in zona agricola non consentirebbero impianti qualificabili

Leggi di più

- Giustizia Amministrativa - Decisioni e pareri
- D.Lgs 3.04.2006, n.152
- D.Lgs 3.03.2011, n.28

come industriali. Il TAR ha chiarito che tali disposizioni hanno natura di norme di azzonamento (disciplinanti l'“an” dell'edificazione) e devono essere coordinate con la normativa statale, in particolare con l'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, che consente l'installazione di impianti FER anche in zone agricole. Ne consegue che i Comuni non possono introdurre divieti generalizzati in contrasto con la disciplina nazionale, dovendosi ritenere tali previsioni superate o integrate dalla normativa statale.

Resta comunque fermo che la compatibilità urbanistica dell'intervento costituisce un presupposto necessario per il rilascio del titolo abilitativo: l'amministrazione dovrà pertanto, in sede di rinnovazione del procedimento, verificare la conformità del progetto agli ulteriori parametri urbanistico-edilizi applicabili.

TAR Piemonte: impianti di biometano e riesame AIA

TAR Piemonte, Sez. II, 21 aprile 2026, n. 923

Con la sentenza del TAR Piemonte, Sez. II, 21 aprile 2026, n. 923, il giudice amministrativo ha respinto il ricorso proposto da alcune aziende agricole e proprietari di immobili avverso il provvedimento della Provincia di Biella di riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa a un impianto per la produzione di biometano da rifiuti organici.

Il contenzioso trae origine dal procedimento di riesame avviato ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, nell'ambito del quale la società titolare dell'impianto aveva presentato alcune modifiche progettuali (tra cui variazioni dimensionali degli impianti, incremento della capacità produttiva e modifiche alle opere di mitigazione ambientale). All'esito della conferenza dei servizi, la Provincia aveva rilasciato il provvedimento favorevole con prescrizioni.

Le ricorrenti lamentavano, tra l'altro, l'incompletezza dell'istruttoria per mancata convocazione di ulteriori amministrazioni, la violazione delle distanze di sicurezza dalla linea ferroviaria, l'inosservanza delle distanze minime da insediamenti abitativi previste da normativa regionale e provinciale, nonché il mancato adeguamento alla disciplina sopravvenuta in materia di emissioni odorigene.

Il TAR ha ritenuto infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che, nell'ambito del riesame dell'AIA, la conferenza di servizi può essere legittimamente limitata agli enti competenti sui profili oggetto di aggiornamento, senza necessità di coinvolgere tutte le amministrazioni già partecipanti al

Leggi di più

- Sentenza TAR Sardegna N. 00657/2026
- Banca dati giuridica - Leggi Regionali Sardegna
- D.Lgs 8.11.2021, n.199

procedimento originario, purché sia garantita un'istruttoria adeguata sui temi rilevanti.

Quanto alla fascia di rispetto ferroviario, il Collegio ha escluso la necessità di acquisire nuovamente il parere di RFI, rilevando che le modifiche progettuali non incidono in modo significativo sulla posizione e sulle caratteristiche delle opere già autorizzate, né sulla sicurezza del traffico ferroviario.

In relazione alle distanze da abitazioni e insediamenti, il TAR ha precisato che (i) le prescrizioni del piano provinciale relative agli impianti di termodistruzione non sono applicabili agli impianti di produzione di biometano mediante digestione anaerobica (ii) le linee guida regionali in materia di emissioni odorigene non introducono vincoli rigidi e inderogabili, ma criteri di valutazione da applicare caso per caso, tenendo conto della concreta consistenza degli insediamenti limitrofi.

Il giudice ha inoltre evidenziato che le modifiche progettuali intervenute in sede di riesame non alteravano in modo significativo la localizzazione dell'impianto, già assentita nel 2017, e che l'istruttoria svolta – anche con il contributo tecnico di ARPA – aveva adeguatamente valutato gli impatti ambientali, comprese le emissioni odorigene.

Con riferimento al d.m. 28 giugno 2023, n. 309, il TAR ne ha escluso la diretta applicabilità vincolante, qualificandolo come documento tecnico di indirizzo, privo di efficacia cogente immediata e rimesso all'attuazione da parte delle Regioni.

 Leggi di più

- [Sentenza TAR Piemonte N. 00923/2026](#)
- [D.Lgs 3.04.2006, n.152](#)

Contatti:

Edoardo Fea - *Partner*

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - *Partner*

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

- [Decreto bollette convertito in legge: novità e cambiamenti per imprese e operatori energetici](#)
- [Novità Energy 2026: aste GSE Garanzia d'Origine, IVA fotovoltaico 10% e giurisprudenza FER](#)